

Causa Hokic e Hrustic c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 1° dicembre 2009 (ricorso n. 3449/05)

Costituisce violazione del diritto alla libertà e alla sicurezza, garantito dall'art. 5, comma 1, CEDU, l'inottemperanza ad una decisione giudiziaria favorevole alla liberazione dei ricorrenti da un centro di permanenza temporanea.

Fatto. Due coniugi *rom*, di origine bosniaca, vennero trovati dalla polizia di Roma sprovvisti di permesso di soggiorno. Furono pertanto portati in questura, identificati, espulsi con la motivazione di essersi introdotti in Italia sottraendosi ai controlli frontiera e temporaneamente associati al centro di permanenza temporanea di Ponte Galeria.

Essi impugnarono il provvedimento innanzi al giudice di pace, il quale - se prorogò di 30 giorni la loro permanenza nel centro - si riservò di decidere della legittimità del provvedimento di espulsione. Constatatane successivamente l'illegittimità per vizio di motivazione (i due *rom* infatti non si erano introdotti illegalmente in Italia ma avevano avuto un regolare permesso di soggiorno, sia pur scaduto *medio tempore*), il giudice di pace poi annullò il decreto di espulsione. Non avendo la parte pubblica fatto appello, la sua decisione divenne definitiva. Ciononostante, solo la Hrustic (la moglie) venne rilasciata per motivi di salute. Il marito invece - pur destinatario di un provvedimento liberatorio del 22 febbraio 2005 - venne liberato solo il 3 marzo.

Diritto. I ricorrenti invocavano l'illegittimità della loro detenzione ai sensi dell'art. 5. La Corte ritiene che la detenzione nel centro di permanenza anteriore alla pronuncia del giudice non potesse concretare una violazione. Il comportamento delle autorità italiane non era stato infatti connotato da malafede né il titolo di permanenza in Italia dei ricorrenti era valido al momento della loro cattura (nn. 24 e 25). Per i giorni di detenzione successivi alla decisione del giudice, viceversa, la Corte ravvisa la violazione. E' di rilievo che la Corte prende in considerazione solo il periodo intercorrente tra il deposito effettivo della sentenza (la mattina del 1° marzo 2005) e la liberazione del migrante (serata del 3 marzo), vale a dire due giorni e mezzo. Nonostante questo lasso di tempo tutto sommato contenuto (come sottolineato dalla difesa italiana) i giudici di Strasburgo - conformemente alla loro giurisprudenza rigorosa in materia - ritengono violato il diritto alla libertà dell'Hokic (nn. 31-35) e gli accordano 1500 euro per danni morali.